Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Treviso

Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott.ssa Arianna Bazzacco
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Dott.ssa Sofia Bertolo
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Circolare n. 4/2017

Castelfranco Veneto, 16 maggio 2017

Spett. li CLIENTI

LORO SEDI

COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

INDICE

1. PREMESSA
2. SOGGETTI ESONERATI
3. LE MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
4. LA PRESENTAZIONE TELEMATICA E L'ESAME DEI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
5. TERMINI DI PRESENTAZIONE
6. I CASI PARTICOLARI

1. PREMESSA

L'Agenzia delle entrate con il **provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017** ha approvato il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva", con le relative istruzioni, utile per la predisposizione del nuovo adempimento telematico previsto dall'articolo 21-*bis*, D.L. 78/2010.

Il modello va presentato entro **l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**. Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi lo stesso viene prorogato al primo giorno feriale successivo. Il modello di comunicazione deve essere presentato **esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati.**

2. SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi **non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva** o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, soggetti che effettuano solo operazioni esenti, soggetti in **regime dei minimi** o in **regime forfettario**. Ne consegue che sono obbligati alla presentazione della comunicazione in oggetto tutti i soggetti passivi IVA.

3. LE MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODELLO

L'obbligo di presentazione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è normato dalla disposizione contenuta nell'articolo 21-*bis*, D.L. 78/2010, introdotto dall'articolo 4, comma 2, D.L. 193/2016, ed è previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2017: **il primo invio telematico inerente le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2017.**

> È opportuno sottolineare alla gentile Clientela che l'obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura (ai sensi dell'articolo 21, D.L. 78/2010, c.d. "Spesometro 2017") ha scadenza di presentazione semestrale per il periodo di imposta 2017, mentre la comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche Iva (ai sensi dell'articolo 21-*bis*, D.L. 78/2010) ha scadenza di presentazione trimestrale. **Non sono modificati gli ordinari termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) effettuate.**

La struttura del modello è semplice, in quanto costituita solo dal Frontespizio e dal quadro VP. **Per ciascuna liquidazione periodica (mensile o trimestrale) deve essere compilato un**

distinto modulo della comunicazione, compilando il campo "Mod. N." posto in alto a destra nel quadro VP. Pertanto, i contribuenti che effettuano:

a) esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;

b) esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre;

c) sia liquidazioni mensili sia trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre.

La sezione Liquidazione dell'imposta prevede i seguenti righi:

- ***VP2 - Totale operazioni attive***: va indicato l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento al netto dell'Iva, comprese le operazioni:
    - ad esigibilità differita indipendentemente dal relativo incasso, nonché quelle per le quali è stata applicato il regime "IVA per cassa";
    - non imponibili ed esenti;
    - non soggetti ad IVA per mancanza del presupposto territoriale di cui dall'art. 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, per le quali è stata emessa fattura;
    - assoggettate a reverse charge, per le quali l'imposta è dovuta dall'acquirente/committente;
    - soggette a split payment.

  Restano fuori le operazioni escluse da IVA ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 2 del DPR n. 633 del 1972. Inoltre non va ricompreso l'ammontare degli acquisti di beni e servizi assoggettati a reverse charge, annotati nel registro delle fatture emesse.
- ***VP3 - Totale operazioni passive***: va indicato l'ammontare complessivo degli acquisti, anche con IVA indetraibile, annotati nel periodo di riferimento al netto dell'Iva, compresi:
    - gli acquisti intracomunitari di beni e servizi;
    - gli acquisti rientranti nel regime del margine
    - le autofatture relative ad operazioni con soggetti non residenti;
    - gli acquisti con IVA ad esigibilità differita. Va evidenziato che per le fatture ricevute, emesse da soggetti che adottano il regime "IVA per cassa" la detrazione dell'IVA a credito non è subordinata al pagamento della stessa;
    - gli acquisti di rottami;
    - gli acquisti esenti;
    - gli acquisti da contribuenti minimi e forfettari.
- ***VP4 - iva esigibile***: va indicato l'ammontare dell'Iva a debito, relativa alle operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità nel periodo di riferimento, compresa l'imposta relativa alle operazioni con IVA ad esigibilità differita annotate in precedenza divenuta esigibile nel periodo;

- *VP5 - Iva detratta*: va indicato l'ammontare dell'Iva a credito, relativa agli acquisti per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento, compresa quella relativa agli acquisti effettuati dal soggetto che adotta il regime "IVA per cassa", annotati in precedenza, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione;
- *VP6 - Iva dovuta o a credito*: va indicata la differenza degli importi indicati nei righi VP4 e VP5. Se la differenza è positiva la stessa va indicata nel campo 1, se negativa, va riportata nel campo 2 in valore assoluto;
- *VP7 - Debito periodo precedente non superiore a 25,82 euro*: va indicato l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente;
- *VP8 - Credito periodo precedente*: va indicato l'ammontare dell'Iva a credito risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare. Non rilevano i crediti richiesti a rimborso o in compensazione tramite il modello IVA TR;
- *VP9 - Credito anno precedente*: va indicato l'ammontare del credito Iva compensabile nel modello F24 che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare. Il contribuente infatti può decidere se riportare o meno l'ammontare del credito IVA annuale all'interno delle liquidazioni periodiche IVA. Non solo, nel caso in cui il contribuente decida di compensare con F24 una parte o l'intero credito IVA annuale, indicato in precedenza a rigo VP9 e non ancora utilizzato, l'importo del credito IVA va preceduto dal segno meno;
- *VP10 - Versamenti auto UE*: va indicato l'ammontare complessivo dei versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario;
- *VP11 - Crediti d'imposta*: va indicato l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24;
- *VP12 - Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali*: va indicato l'ammontare degli interessi dovuti (pari all'1%) calcolati sugli importi da versare relativamente alla liquidazione del trimestre;
- *VP13 - Acconto dovuto*: va indicato l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non versato;
- *VP14 - Iva da versare o a credito*: va indicato l'ammontare dell'Iva da versare o da trasferire all'ente o società controllante (nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'Iva di gruppo) oppure l'ammontare dell'Iva a credito o da trasferire all'ente o società controllante (nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'Iva di gruppo). Il rigo in esame non va compilato dai contribuenti trimestrali "normali" in relazione al quarto trimestre.

4. LA PRESENTAZIONE TELEMATICA E L'ESAME DEI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati.

Si avvisa la gentile Clientela che, nel caso non provvedano autonomamente alla compilazione e all'invio telematico della comunicazione, possono inviare allo Studio, almeno cinque giorni prima della scadenza:

- **un file in formato XML** contenente i dati relativa alla comunicazione:
- **il modello cartaceo** opportunamente compilato.

Si considerano tempestive le comunicazioni presentate per via telematica entro i termini prescritti e scartate, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
I dati che pervengono all'Anagrafe Tributaria verranno acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi Iva nella sezione "Consultazione" dell'area autenticata dell'interfaccia web Fatture e corrispettivi e nel "Cassetto fiscale", oltre alle eventuali incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all'importo dell'Iva da versare indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica.

5. TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il modello va presentato all'Agenzai delle Entrate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Si ricorda che la comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuata entro il 16 settembre. Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi lo stesso viene prorogato al primo giorno feriale successivo.

Liquidazione periodica 2017	Termine Invio dati
Gennaio, febbraio, marzo	31.05.2017
Primo trimestre	
Aprile, Maggio, Giugno	18.09.2017
Secondo trimestre	
Luglio, agosto, settembre	30.11.2017
Terzo trimestre	
Ottobre, novembre, dicembre	28.02.2018
Quarto trimestre	

6. I CASI PARTICOLARI

Si riepilogano nella tabella seguente i casi particolari di presentazione delineati nelle istruzioni ministeriali (i riferimenti normativi citati fanno tutti capo al D.P.R. 633/1972).

Contribuenti con liquidazioni Iva trimestrali	➡	La comunicazione per il quarto trimestre solare non deve tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale Iva (ad esempio, il calcolo definitivo del *pro-rata* di detrazione). Pertanto, solo per la comunicazione dell'ultimo trimestre non vanno compilati i righi VP11, VP12 e VP14. Regole particolari sono previste per i subfornitori che si sono avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 74, comma 5 e per i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali ai sensi dell'articolo 74, comma 4.
Contribuenti con contabilità separate	➡	I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto la contabilità separata ai sensi dell'articolo 36, D.P.R. 633/1972 **devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite per il mese o trimestre di riferimento. Nel caso in cui per le diverse attività esercitate siano effettuate sia liquidazioni mensili sia trimestrali è necessario presentare la dichiarazione con moduli distinti con riferimento alle rispettive liquidazioni**.
Riporto del credito Iva nel corso dell'anno	➡	I soggetti che effettuano liquidazioni sia mensili sia trimestrali devono seguire una sequenza specifica per il riporto del credito Iva dal modulo relativo al mese di gennaio al modulo relativo al mese di febbraio, da quello di febbraio a quello di marzo, da quello di marzo al modulo relativo al primo trimestre che andrà poi riportato nel modulo relativo al mese di aprile della comunicazione successiva.
Contribuenti con contabilità presso terzi	➡	I contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della propria contabilità possono effettuare le liquidazioni mensili dell'Iva con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente.
Curatori fallimentari e commissari liquidatori	➡	Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la comunicazione solo se nel periodo di riferimento hanno registrato operazioni imponibili per le quali devono effettuare le liquidazioni periodiche ai sensi dell'articolo 74-*bis*, comma 2.
Comunicazione in caso di procedura di	➡	Gli enti o le società commerciali che partecipano alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo ai sensi

liquidazione dell'Iva di gruppo		dell'articolo 73 ultima comma devono presentare singolarmente le proprie comunicazioni indicendo nel campo "Partita Iva della controllante" la partita Iva della controllante ed indicando gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento. Oltre alla propria comunicazione, l'ente o la società controllante deve presentare anche una comunicazione periodica barrando la casella "Liquidazione del gruppo".
Contribuenti con operazioni straordinarie	➡	Se l'operazione straordinaria è avvenuta durante il trimestre oggetto della comunicazione ed il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa deve presentare due distinte comunicazioni. Se l'operazione straordinaria è avvenuta durante il trimestre oggetto della comunicazione ed il soggetto dante causa non si è estinto, la comunicazione deve essere presentata dal soggetto avente causa se l'operazione straordinaria ha comportato la cessione del debito o del credito Iva (due distinte comunicazioni) ovvero da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione, se la stessa non ha comportato la cessione del debito o del credito Iva.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati